



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1515

Introduzione dell'articolo 613-quater del codice penale in materia di reato di manipolazione emotiva e
psicologica

Indice

1. DDL S. 1515 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1515	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283(pom.) del 01/07/2025	11
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 293(pom.) del 16/07/2025	21
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228(pom.) del 07/10/2025	24
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229(ant.) dell'08/10/2025	25
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231(pom.) del 14/10/2025	26

1. DDL S. 1515 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1515

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Introduzione dell'articolo 613-quater del codice penale in materia di reato di manipolazione emotiva e psicologica

Titolo breve: *Introduzione del reato di manipolazione psicologica e mentale*

Iter

16 luglio 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1515

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Sergio Rastrelli \(Fdl\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Anna Maria Fallucchi \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 2 luglio 2025)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 giugno 2025**; annunciato nella seduta n. 312 del 4 giugno 2025.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, REATI, CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE, VIOLENZA E MINACCE

[Articoli](#)

PENE DETENTIVE (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.1), MINORI (Art.1), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sergio Rastrelli \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina il 1 luglio 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [**2^a Commissione permanente \(Giustizia\)**](#) in sede redigente il 12 giugno 2025.

Annuncio nella seduta n. 315 del 12 giugno 2025.

Parere delle commissioni 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1515

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1515

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **RASTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2025

Introduzione dell'articolo 613-*quater* del codice penale in materia di reato di manipolazione emotiva e psicologica

Onorevoli Senatori. - In tutta Europa, il fenomeno della manipolazione psicologica ed emotiva di soggetti fragili ha assunto dimensioni allarmanti.

Anche in Italia, dati statistici univoci mettono in evidenza che talune forme di manipolazione psicologica, spesso diffuse all'interno di vere e proprie sette, si stanno diffondendo in misure sempre maggiori, il che rende necessario un intervento legislativo che, sebbene non in grado di arrestare un fenomeno che affonda le sue radici nella storia dell'umanità, possa determinarne una prima forma di controllo e disciplinare le dinamiche di necessaria repressione.

Ci si trova spesso in presenza di eventi particolarmente gravi, in cui soggetti psicologicamente deboli o comunque manipolabili diventano vittime di sedicenti « maestri », senza che le famiglie e lo Stato possano intervenire per sottrarli a torture, ad angherie, ovvero a violenze sessuali di varia natura: ciò sia per la mancanza di norme specifiche che disciplinano e puniscono le condotte vessatorie, sia perché nella maggior parte dei casi la vittima è posta in una sostanziale incapacità di intendere e volere. Nella casistica dei casi, talvolta perfino dietro ad attività teatrali e ludiche si celano progetti scellerati diretti a circuire giovani ragazze e ragazzi da indurre a subire atti sessuali e da sfruttare come veri e propri schiavi, spesso per arricchire i vertici della setta con i proventi del loro lavoro.

La manipolazione consiste nel far credere loro di avere problemi familiari e di relazione che il « Maestro », talvolta spacciandosi per psicologo, può risolvere attraverso pratiche che hanno quale unico fine quello di indebolire il sistema di autodeterminazione, autocontrollo e stima di sé.

L'operatore esterno, avvalendosi di tecniche di natura neuro-fisiologica, tramite suggestione dovuta ad immagini o suoni che il soggetto, facilmente condizionabile per le sue caratteristiche psicologiche, percepisce intensamente, coinvolge sia la dimensione fisica che la dimensione psicologica.

Si tratta di una tecnica ormai ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica mondiale e adoperata nell'attività professionale comune da parte degli psichiatri, talvolta adoperate a scopo distruttivo anziché terapeutico: una macchina dell'inganno psicologico, spesso annidato all'interno di vere e proprie reti settarie.

I dati statistici che possono evidenziarne le dimensioni sono quelli raccolti dal Codacons, aggiornati al 2022, che stimano in Italia la presenza di oltre 500 tra sette e psico-sette, e che a seguito della pandemia, e con l'arrivo dell'era digitale, si sarebbe moltiplicato, tant'è che oggi vi sarebbero in Italia circa 1.500 tra sette e psico-sette rappresentate da organizzazioni comunitarie chiuse e segrete, anche sul *web*, il cui scopo è quello di manipolare gli adepti per ottenere dei vantaggi che sfociano in richieste di denaro e schiavitù sessuale.

Di qui, la necessità di un intervento legislativo che, attraverso la sanzione penale, possa consentire di fronteggiare un fenomeno sempre più diffuso e particolarmente detestabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 613-quater. - (*Reato di manipolazione emotiva e psicologica*) - Chiunque, individualmente o in forma associativa, con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica, altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all'interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà qualora il reato sia commesso nei confronti di persona minore di età o con ridotta capacità di intendere e volere, o quando circostanze di tempo o di luogo siano tali da ridurre la capacità di intendere o volere.

La pena è aumentata qualora le condotte siano poste in essere da persona che esercita abusivamente la professione medica o di psicologo o qualsiasi altra professione senza averne conseguito il relativo titolo e la successiva abilitazione. Il reato è perseguibile d'ufficio ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59221

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283(pom.) del 01/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025

283^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1433) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

- e petizioni nn. 144 e 1320 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Berrino ad illustrare gli emendamenti del Gruppo di Fratelli d'Italia. Il senatore [BERRINO](#) (FdI) illustra tutti gli emendamenti presentati al testo, soffermandosi in particolare sulla proposta 1.2 che esclude l'applicabilità delle pene sostitutive per i delitti del cosiddetto codice rosso di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Segnala altresì l'importanza della proposta 1.47, che aumenta le pene per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi nonché gli emendamenti 1.51 e 1.53 che recano disposizioni specifiche relative alle pene accessorie e misure di sicurezza, rispettivamente per il reato di maltrattamento contro familiari ed i reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In relazione all'articolo 2, evidenzia i contenuti della proposta 2.7 che con riferimento all'obbligo di motivazione del giudice, esclude che questa possa fondarsi su costumi, tradizioni o sul concetto di onore, al fine di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria; l'emendamento 2.35 prevede invece che nel caso di delitti del cosiddetto codice rosso il pubblico ministero possa procedere al sequestro conservativo dei beni dell'indagato laddove vi sia il rischio che si disperdano le garanzie del risarcimento del danno per le persone offese o danneggiate da tali reati. Sono altresì diretti ad assicurare adeguate tutele patrimoniali ai cosiddetti orfani di femminicidio le proposte 2.32, 2.0.2 e 2.0.4. L'emendamento 2.42 è volto alla tutela processuale della persona offesa dei reati del cosiddetto codice rosso e prevede che siano predisposte le misure necessarie affinché la vittima eviti ogni contatto con l'imputato e i suoi familiari sia nell'aula di udienza, sia nelle immediate vicinanze; la disposizione assicura altresì che durante l'udienza sia evitata la vittimizzazione secondaria. Di particolare rilevanza per evitare la vittimizzazione secondaria risulta poi l'emendamento 2.53 che modifica l'articolo 64-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile, minorile e penale a tutela dei diritti della persona offesa e dei figli. L'esigenza di tutela dei figli di vittime di femminicidio ispira anche l'emendamento 3.4 che prevede l'obbligo di comunicazione della scarcerazione dell'autore del femminicidio ai figli minorenni e alla persona esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario. Infine, dà conto della proposta 4.6, diretta a consentire l'accesso ai centri antiviolenza senza la preventiva autorizzazione dei genitori alle vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici.

La relatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) ringrazia tutti i componenti della Commissione per l'importante lavoro emendativo svolto, che si è potuto avvalere anche dell'ausilio di rilevanti audizioni di carattere tecnico, la cui qualità ha consentito di definire meglio alcuni temi contenuti nel testo. L'attività emendativa è stata certamente di altissimo valore, come dimostrato dal fatto che molte proposte sono comuni ai diversi Gruppi, come quelle relative all'ascolto della persona offesa anche da parte della polizia giudiziaria specializzata, della rimodulazione dell'automatismo previsto per le misure cautelari e del ruolo della persona offesa nel patteggiamento. Queste convergenze lasciano spazio all'auspicio di un lavoro condiviso da parte di tutte le forze politiche.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) esprime apprezzamento per le parole della relatrice, rinnovando la richiesta alla maggioranza e al Governo di valutare tutte le proposte emendative presentate e collaborare per approvare un testo condiviso già in Commissione, limitando quindi l'attività emendativa durante l'esame in Assemblea. Ciò rappresenterebbe peraltro un segnale importante anche per il Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame del nuovo testo ed esame dei relativi emendamenti. Parere favorevole con osservazioni su testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, ricorda che il disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 1372 è stato già illustrato nella seduta del 19 marzo scorso. Per il provvedimento, è stato proposto dai relatori delle Commissioni riunite 7a e 8a un nuovo testo composto da tre articoli, adottato come testo base.

L'articolo 1 reca le finalità ed i principi del provvedimento prevedendo che al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, il disegno di legge è diretto alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'articolo 2 reca una delega al governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica. In particolare, il Governo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica. Il comma 2 individua gli specifici principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, ovvero: a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-*bis* della citata legge n. 241 del 1990; b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura; d) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata; e) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentano variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata; f) rafforzare le

funzioni degli sportelli unici di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al fine di semplificare, uniformare e attenuare gli oneri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, anche attraverso la completa digitalizzazione delle relative procedure. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Ricorda quindi che anche il testo originario del provvedimento introduceva modifiche puntuali al citato codice dei beni culturali in particolare in relazione all'applicazione del meccanismo di silenzio-assenso per il parere della soprintendenza. In proposito, l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che «sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5». Al riguardo, deve essere considerato che la Parte Quarta del medesimo codice dei beni culturali prevede una serie di sanzioni - amministrative e penali - per la violazione degli obblighi di conservazione e delle disposizioni di cui al codice citato. L'articolo 3, infine, prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adotti linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio e alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all'articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con riferimento agli emendamenti presentati al nuovo testo proposto dai relatori segnala per i profili di interesse della Commissione: le proposte riferite alla lettera a) dell'articolo 2, recante il criterio di delega relativo al silenzio assenso anche con riguardo al procedimento di autorizzazione paesaggistica: emendamento 2.7 [che tra le altre cose sopprime la lettera a)], gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 [soppressivi della lettera a)], l'emendamento 2.11 [sostitutivo della lettera a)], l'emendamento 2.12 (che sopprime la parte relativa al silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione paesaggistica), gli identici emendamenti 2.13, 2.14, 2.15 (tutti diretti ad estendere la delega al coordinamento normativo tra il procedimento di autorizzazione paesaggistica e la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 non solo al silenzio assenso ma anche all'inefficacia degli atti tardivi, nonché a prevedere un criterio generale di delega diretto alla semplificazione del procedimento di cui all'articolo 146 codice beni culturali), l'emendamento 2.16 (che estende il criterio di delega anche agli interventi di edilizia privata di cui al TU edilizia), l'emendamento 2.20 (che limita il meccanismo del silenzio assenso solo ai territori dotati di piano paesaggistico), l'emendamento 2.21 (che estende il coordinamento della delega anche ai casi previsti dal TU edilizia in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, prevedendo l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 167 codice dei beni culturali in materia di accertamento della compatibilità paesaggistica); le proposte riferite alla lettera b) dell'articolo 2, recante il criterio di delega relativo all'esclusione del parere della Sovrintendenza per gli interventi di lieve entità: l'emendamento 2.23 (che prevede il coordinamento con quanto previsto dal cd. decreto-legge salva casa n. 69 del 2024 con gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017), gli identici emendamenti 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27 [soppressivi della lettera b)], gli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41 (che precisano quali siano gli interventi di lieve entità anche con riferimento, ad esempio, a insegne di esercizio luminose o tende parasole); l'emendamento 2.43, che modifica l'articolo 167 del codice dei beni culturali in materia di ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria e l'articolo 181 del medesimo codice in

materia di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa estendendo la relativa disciplina prevedendo l'esclusione delle sanzioni anche nelle ipotesi di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali previste dal TU edilizia.

Per quanto di competenza, propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Esame. Parere alla 9a Commissione. Parere non ostativo)

Il presidente [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 1484, d'iniziativa governativa, che costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge n. 180 del 2011 che prevede, all'articolo 18, la presentazione alle Camere il 30 giugno di ogni anno di una legge annuale per le micro, piccole e medie imprese. Tali imprese, infatti, rappresentano il 95,13 per cento delle imprese attive in Italia, con un peso ponderale rilevantissimo, generando il 40 per cento del valore aggiunto nazionale con un terzo di tutti gli occupati.

Di interesse per le competenze della Commissione risulta in particolare il Capo IV (articoli da 12 a 17) relativo alla lotta alle false recensioni. L'articolo 12 prevede che il capo IV del disegno di legge in esame disciplini la pubblicazione delle recensioni online relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti da imprese di ristorazione e strutture turistiche situate in Italia, con l'obiettivo di tutelare i consumatori da condizionamenti derivanti da recensioni false attraverso l'identificazione dell'utente che invia la recensione e la verifica di attendibilità della stessa. Per le definizioni applicabili, il comma 2 dell'articolo 12 dispone che si applichino quelle di cui all'articolo 18 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) e di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2065 del 2022 (il cosiddetto *Digital Services Act*) relativo a un mercato unico dei servizi digitali. Al riguardo, anche con riferimento all'interlocuzione svolta con la Commissione europea sulle disposizioni in esame, si rinvia all'ampia trattazione contenuta nel Dossier del Servizio Studi.

L'articolo 13 dispone che il consumatore possa pubblicare una recensione motivata entro 15 giorni dall'utilizzo di un prodotto o servizio, previa verifica della propria identità e dell'effettivo utilizzo. La recensione deve essere sufficientemente dettagliata e coerente con il prodotto utilizzato o con le caratteristiche della struttura. Il rappresentante legale della struttura recensita o un delegato può replicare e ottenere la cancellazione di recensioni qualora l'autore non abbia usufruito del servizio, o se le stesse risultino essere ingannevoli, non veritiere o eccessive. L'imprenditore può altresì richiedere la rimozione di recensioni dopo due anni dalla data di fruizione del servizio, se ha adottato misure atte a superare le problematiche evidenziate. Di specifico interesse della Commissione Giustizia è l'articolo 14, relativo ai divieti applicabili. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, ferma restando la disciplina prevista dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), sono vietati l'acquisto e la cessione, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, a prescindere dalla loro successiva diffusione. È inoltre vietato attribuire a un prodotto o servizio recensioni riferite a prodotti o servizi diversi, così come incentivare, promuovere o influenzare il contenuto delle recensioni attraverso l'erogazione di incentivi. La relazione illustrativa precisa che la fattispecie delineata dall'articolo 14 «è tipica delle recensioni online ed è molto più ampia rispetto a quella prevista dalla lettera *bb-ter*) dell'articolo 23, comma 1 del Codice di consumo relativo alle pratiche commerciali ingannevoli, ricomprendendovi l'obbligo delle piattaforme di identificare il consumatore, rimuovere le recensioni abusive e di adottare un codice di condotta». Ai sensi del comma 2, in caso di violazione del divieto previsto dal comma 1 e ferma la responsabilità penale, l'AGCM esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del Codice del consumo. L'articolo 27 del Codice del consumo disciplina i poteri investigativi e sanzionatori dell'AGCM, disponendo che l'Autorità si avvalga di poteri investigativi ed esecutivi previsti dal regolamento (UE) n. 2394 del 2017 al fine di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminarne gli effetti. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 10 milioni di

euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, nonché delle condizioni economiche del professionista. L'articolo 15 detta disposizioni riguardo l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni online attribuendo, altresì, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) specifici incarichi sul punto. In particolare, il comma 1 ed il comma 2 disciplinano il ruolo dell'AGCOM, prevedendo che l'Autorità disciplini l'adozione dei codici e che applichi determinate sanzioni in caso di inottemperanza ad esso. Il comma 3 dispone quale debba essere il contenuto e la finalità delle misure previste all'interno dei codici di condotta. Da ultimo, il comma 4 attribuisce all'AGCM il compito di emanare linee guida che orientino le imprese e le aiutino ad assicurare la genuinità delle recensioni, ed incarica la medesima Autorità di assicurarsi che le prescrizioni sul punto vengano rispettate, stabilendo le procedure di monitoraggio e di valutazione periodica di conformità. Risultano altresì di interesse per le competenze della Commissione Giustizia: l'articolo 3, che individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese; l'articolo 5, che reca i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 6, che reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti; l'articolo 7, che esonera dall'obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore viene approvata.

(1412) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione. Esame del testo e dei relativi emendamenti e rinvio)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, diretto a disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, e dei relativi emendamenti.

Risulta di interesse specifico per le competenze della Commissione Giustizia sia l'articolo 7, che reca disposizioni relative al diritto di proprietà sui tartufi, sia il Capo IV, dedicato alle sanzioni e ai controlli.

Più nel dettaglio, l'articolo 7 prevede che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi nelle tartufaie naturali controllate è invece ad esclusivo uso del conduttore o di un suo delegato. Il comma 3 dispone poi che possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. L'articolo 20 disciplina i controlli sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta del tartufo previste dalla legge, che è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi del comma 2, sono altresì incaricati di far rispettare tali disposizioni legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. Con particolare riferimento alle guardie giurate volontarie, il comma 3 dispone che devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. Infine, il comma 4 prevede che il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura. L'articolo 21 del disegno di legge introduce specifiche disposizioni sanzionatorie. Più nel dettaglio, il comma 1 individua una serie di condotte che,

salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate lesive del patrimonio nazionale tartufigeno [a) la cerca e la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta o il superamento dei limiti di raccolta per i tartufai hobbisti; b) la cerca e la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno; c) il non riempimento delle buche aperte; d) la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto; e) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato o da parte di soggetti privi di licenza vivaistica; f) la vendita o il commercio dei tartufi freschi spontanei italiani in modo difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 16; g) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte; h) il danneggiamento, la rimozione o lo spostamento delle tabelle poste lungo il perimetro delle tartufaie riconosciute da parte di terzi; i) l'apposizione illegittima o difforme rispetto a quanto previsto dalla presente legge di tabelle di riserva di raccolta in tartufaie controllate]. Il comma 2 dispone che la cerca e la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta o il superamento dei limiti di raccolta per i tartufai hobbisti prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un mese e che in caso di recidività la sospensione è aumentata ad un anno. Il comma 3 prevede che per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno; in caso di recidività è prevista la revoca del tesserino. Il comma 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque acceda, senza autorizzazione, a tartufaie coltivate o controllate, in violazione delle disposizioni vigenti, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 624 del codice penale. Il comma 5 dispone che, in caso di recidiva, la sanzione di cui ai commi da 1 a 4 si applica nel suo importo massimo. Il comma 6 prescrive quindi che ogni violazione delle disposizioni della legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali. Il comma 7 dispone la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura andante. La stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata al di fuori di una tartufaia naturale controllata o coltivata. Infine, il comma 8 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce la misura e le modalità di comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in ragione delle fattispecie di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego degli introiti e la relativa ripartizione fra tutti i soggetti incaricati della riscossione.

Con riferimento al testo del provvedimento, segnala che in relazione all'articolo 21, comma 4, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque acceda, senza autorizzazione, a tartufaie coltivate o controllate, in violazione delle disposizioni vigenti e sarebbe opportuno sostituire il riferimento all'articolo 624 del codice penale in materia di furto con il riferimento all'articolo 633 o 637 del codice penale. In alternativa, potrebbe essere opportuna la soppressione del comma 4, come previsto nell'emendamento 21.6. Con riguardo all'articolo 21, comma 8, sarebbe invece necessario che la legge stabilisse direttamente la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle fattispecie di cui al comma 1, la cui determinazione è invece rimessa dal predetto comma 8 ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Quanto all'articolo 21, comma 7, che dispone la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura andante e per chi distrugge volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni una tartufaia naturale o coltivata, potrebbe essere valutata, anche in relazione al principio di offensività e proporzionalità, di prevedere una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa. In relazione agli emendamenti trasmessi, risultano di competenza della Commissione le proposte: 12.0.1 (recante disposizioni penali per la tutela dei cani da tartufo); 21.1 e 21.2 (che sostituiscono

integralmente l'articolo 21 in materia di sanzioni); 21.5 (che definisce espressamente l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria); 21.6 (che sopprime il comma 4); 21.7 (che introduce sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di tartufi immaturi).

Si apre la discussione generale.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), preso atto dei rilievi formulati dal relatore, osserva che l'articolo 7 potrebbe presentare dei profili di criticità. Un'applicazione letterale della norma, infatti, rischierebbe di estendere la punibilità per le fattispecie di cui all'articolo 21, comma 1, anche agli stessi proprietari dei terreni qualora effettuino la raccolta senza abilitazione, dando luogo a una situazione paradossale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1496) Tilde MINASI e altri. - Introduzione del reato di manipolazione mentale

(1515) RASTRELLI. - Introduzione dell'articolo 613-quater del codice penale in materia di reato di manipolazione emotiva e psicologica

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti dei provvedimenti in titolo, i quali si propongono, ambedue, di contrastare, attraverso l'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc* all'articolo 613-quater del codice penale, il fenomeno delle sette e delle psico-sette. Da un punto di vista sistematico, rileva che la nuova disposizione è inserita nel Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del libro II del codice penale (Dei delitti in particolare).

Negli ultimi anni la società italiana è stata attraversata da trasformazioni tumultuose che, da un lato, hanno reso in parte inadeguato il quadro normativo dei delitti contro la personalità individuale recato dal codice del 1930, e, dall'altro, hanno determinato l'emersione di una fenomenologia di comportamenti idonei ad integrare la manipolazione e l'assoggettamento dell'altrui volontà mediante mezzi psichici, assai più diffusa e concreta di quanto non potesse apparire fino alla fine dello scorso millennio. I provvedimenti in esame sono volti a colmare tale evidente lacuna normativa. Più nel dettaglio la proposta di legge n. 1496, all'articolo 1, introduce nel codice penale, all'articolo 613-quater, il reato di manipolazione mentale. La fattispecie è descritta come il comportamento di chiunque, nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, "induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento". Il nuovo delitto è punito con la reclusione da tre a otto anni. La pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione qualora il fatto sia commesso ai danni di un minorenne. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). Nella stessa direzione del disegno di legge n.1496 si colloca anche il disegno di legge n.1515. L'articolo unico del disegno di legge introduce nel codice penale l'articolo 613-quater, rubricato "Reato di manipolazione emotiva e psicologica" il quale punisce con la pena della reclusione da 5 a 15 anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro chiunque, individualmente o in forma associativa, con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica, altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all'interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri (comma 1). Il reato è aggravato (comma 2), e la pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di età o con ridotta capacità di intendere e volere, o quando circostanze di tempo o di luogo siano tali da ridurre la capacità di intendere o volere. La pena è aumentata fino a un terzo (comma 3) quando le condotte sono poste in essere da persona che esercita abusivamente la professione medica o di psicologo o qualsiasi altra professione senza averne conseguito il relativo titolo e la successiva abilitazione. Per quanto concerne la procedibilità, il reato è perseguibile d'ufficio. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** rende noto che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica. Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, che prevedono una procedura speciale con particolare riferimento agli emendamenti, che possono essere posti in votazione soltanto dopo che la 5a Commissione abbia espresso preventivamente il parere su di essi e li abbia dichiarati ammissibili.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

L'intervento legislativo si propone di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari (in particolare rielaborando la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari) e intervenendo anche sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.

Nel merito il disegno di legge si compone di 18 articoli, ripartiti in 3 Titoli. Il Titolo I (articoli 1-5), dedicato alle sanzioni penali, similmente ad alcune iniziative legislative esaminate dal Parlamento nelle ultime due passate legislature, riprende, in larga parte, i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla cosiddetta Commissione Caselli, istituita nella XVII legislatura, presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia. L'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, attraverso interventi sia sulla sfera applicativa - al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili - sia sul piano edittale. Sinteticamente l'articolo 1 (per una più puntuale disamina si rinvia al dossier del Servizio studi) integra la rubrica del Titolo VIII - attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare; inserisce un nuovo Capo II-*bis* dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare; reca alcune modifiche alla fattispecie di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-*quater* e ne inasprisce il trattamento sanzionatorio; introduce i nuovi reati di agropirateria (517-*novies*), frode alimentare (articolo 517-*sexies*), commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies*) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies*); prevede un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i reati di cui ai Capi I, II e II-*bis* nonché l'applicazione della confisca obbligatoria e per equivalente per i reati di nuova introduzione; abroga gli articoli 516 e 517-*bis* relativi, rispettivamente, alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e alle circostanze aggravanti per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci; annovera tra i reati per i quali è prevista la cosiddetta confisca allargata le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode alimentare (nuovo articolo 517-*sexies* del codice penale) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies* del codice penale). L'articolo 2 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma della disciplina relativa ai reati agroalimentari operata dal provvedimento in esame. L'articolo interviene sulla disciplina in materia di indagini relative ad attività di prelievo e campionamento, di intercettazioni telefoniche (consentendone il ricorso anche per le nuove fattispecie delittuose) e di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali. L'articolo 3 include i reati di "Commercio di alimenti con segni mendaci" (articolo 517-*septies* del codice penale) e di "Agropirateria" (articolo 517-*novies* del codice penale) tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura. L'articolo 4 modifica la normativa inerente alla destinazione di beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva per la repressione di taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia, estendendo tale disciplina anche ai reati di "Frode

alimentare" (articolo 517-*sexies* del codice penale), "Commercio di alimenti con segni mendaci" (articolo 517-*septies* del codice penale) e "Agropirateria" (articolo 517-*novies* del codice penale). L'articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge finanziaria del 2004. Il Titolo II (articoli 6-17) - a sua volta composto da 5 Capi - è dedicato alle sanzioni amministrative. L'articolo 6 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari in particolare alle disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie in misura fissa. L'articolo 7 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, recando modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 inerente la rintracciabilità degli alimenti. L'articolo 8 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza. L'articolo 9 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari. L'articolo 10 adegua il sistema sanzionatorio al mutato quadro normativo in materia di obblighi e di requisiti degli operatori nell'ambito della riproduzione animale. L'articolo 11 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina. L'articolo 12 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica. L'articolo 13 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo. Tale blocco viene disposto dall'organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale. I prodotti vengono affidati in custodia allo stesso operatore del settore alimentare. L'articolo 14 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione inoltre introduce le sanzioni amministrative in caso di richiesta da parte dei CAA di compensi non dovuti e in caso di attività svolta al di fuori dell'ambito territoriale degli stessi. L'articolo 16, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, introduce la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta. L'articolo 17 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta, come evidenziato dalla relazione illustrativa, frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi che non hanno portato innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente. Le modifiche introdotte mirano a superare le difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, al fine di assicurare una corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative. Inoltre, le modifiche apportate al sopra citato decreto legislativo mirano a superare l'attuale sistema punito per infrazioni gravi che non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009. Si apre la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che il testo del provvedimento ricalca l'articolato elaborato dal Governo Renzi in occasione dell'Expo 2015, frutto del lavoro della cosiddetta 'Commissione Caselli' istituita presso il ministero della Giustizia. Tuttavia, a distanza di oltre dieci

anni, la realtà su cui si andrebbe ad incidere potrebbe essere sensibilmente mutata. Inoltre, nonostante alcuni interventi possano essere condivisibili in linea di massima (ad esempio riguardo al contrasto delle cosiddette agro-mafie), molte soluzioni sanzionatorie appaiono decisamente sproporzionate rispetto al disvalore dei fatti commessi. Sarebbe pertanto opportuna, a suo avviso, una ponderata analisi dell'articolato per verificarne la validità strutturale e per valutare eventuali interventi di modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di precisare che la competenza è riferita ad aspetti prettamente paesaggistici e non alla conformità urbanistica, per la quale sono competenti i Comuni;

valuti la Commissione di merito, con l'obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi, di attribuire la competenza diretta del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla Sovrintendenza, e non già per il tramite di Province e Regioni.

Sugli emendamenti di competenza esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 293(pom.) del 16/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025
293^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1433\)](#) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

- e petizioni nn. 144 e 1320 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è in corso la seduta della 5^a Commissione che potrebbe rendere il parere sui residui emendamenti approvati. Propone pertanto di sospendere l'esame del provvedimento in attesa del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1496\)](#) Tilde MINASI e altri. - Introduzione del reato di manipolazione mentale

[\(1515\)](#) RASTRELLI e Anna Maria FALLUCCHI. - Introduzione dell'articolo 613-quater del codice penale in materia di reato di manipolazione emotiva e psicologica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#) nel dichiarare aperta la discussione generale sui due provvedimenti, sottolinea l'importanza di colmare un vuoto normativo, tentativo che i due disegni di legge pongono in essere, con la proposta introduzione di un reato nel rispetto dei parametri indicati dalla Corte costituzionale per le norme penali e per evitare le criticità di fattispecie simili, come il plagio, dichiarato incostituzionale già nel 1981.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), ricorda, a quest'ultimo riguardo, che il reato di plagio fu dichiarato all'epoca incostituzionale appunto per assenza di tassatività della fattispecie. Entrambi i disegni di legge, che pur sembrano richiamare il citato reato, diversamente dal plagio colmano invece un vuoto di tutela in relazione alla manipolazione psicologica e mentale all'interno delle sette. Lo sforzo del legislatore pertanto deve concentrarsi sulla tipizzazione di una nuova condotta a rilevanza penale che possa ricomprendere situazioni che al momento sono prive di una tutela penale. Proprio per evitare la reiterazione di errori e, al contempo, per non lasciare prive di tutela situazioni che invece assumono sempre più rilevanza, anche sotto il profilo penale, ritiene opportuno procedere ad un ciclo di audizioni di alto profilo che possano consentire un'istruttoria completa alla Commissione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) condivide la proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni, ma al contempo si dichiara estremamente preoccupato dal contenuto dei due disegni di

legge che introducono reati evanescenti, di natura analoga a fattispecie già dichiarate incostituzionali in passato. Peraltro si tratta dell'introduzione dell'ennesimo reato nel codice penale, tendenza che ormai connota la legislatura. In proposito, ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981 sul reato di plagio prese le mosse dal famoso caso Braibanti, che era un intellettuale omosessuale che fu accusato di plagio dalla famiglia di un ragazzo più giovane con il quale intratteneva una relazione sentimentale. La pronuncia della Corte che dichiarò incostituzionale la fattispecie di cui all'articolo 603 del codice penale rappresenta una risposta non solo nei confronti di una norma priva dei requisiti di tassatività, ma anche rispetto ad una costruzione culturale che all'epoca esprimeva ad uno stigma, anche di natura penale, relazioni socialmente non accettate. La preoccupazione rispetto a questi disegni di legge, oltre che riferirsi ai precedenti storici, si concentra oggi anche sull'opportunità che il legislatore intervenga con sanzioni penali rispetto a decisioni assunte da cittadini adulti, per quanto inaspettate o non condivise. L'ordinamento, peraltro, tutela già l'incapace di agire attraverso gli istituti dell'interdizione o dell'inabilitazione. In questo contesto, anche alla luce dei criteri tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, appare molto difficile per il legislatore individuare una linea di confine tra il fatto lecito e il reato in quanto per valutare se una disposizione anche di natura patrimoniale, compiuta da un adulto, per quanto bizzarra, sia frutto di una libera scelta, occorre effettuare un'indagine di tipo psicologico che non può trovare spazio nel diritto penale, governato dal principio di tassatività. Per questa ragione suggerisce di integrare il ciclo di audizioni con interventi di esperti in psicologia clinica, oltre che di giuristi.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come gli strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione intervengono su soggetti incapaci totalmente o parzialmente di agire. Diversamente, nel caso di soggetti manipolati da sette, non necessariamente si è in presenza di persone vulnerabili, e anzi probabilmente questi non potrebbero essere dichiarate incapaci di agire. Occorre certamente un approfondimento di tipo tecnico, non solo per costruire una fattispecie conforme a tutti i principi costituzionali come declinati dalla Corte, ma anche per delineare i confini di questo nuovo reato rispetto a quello di truffa.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato immediatamente per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1433) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

- e petizioni nn. 144 e 1320 ad esso attinenti

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso all'inizio della seduta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la 5ª Commissione ha espresso un parere parziale, di cui dà lettura, su una parte degli emendamenti approvati dalla Commissione. Alcuni di questi hanno parere di nulla osta, mentre sugli identici emendamenti 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), e 2.0.5 (testo 2), nonché sul COORD. 1, la Commissione bilancio ha espresso una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le relatrici fanno propria con la presentazione di un emendamento riferito agli identici testi richiamati, pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Fa presente che con l'approvazione dell'emendamento in questione che sostituisce il comma 3 dei menzionati emendamenti si intende recepire anche la condizione posta sulla seconda parte del COORD. 1.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 (testo 2) [id a 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2) e 2.0.5 (testo 2)]/5ª Commissione è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1433](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 2) [id a 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2) e 2.0.5 (testo 2)]/5a Commissione

Le Relatrici

Agli identici emendamenti 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2) e 2.0.5 (testo 2) sostituire il comma 3 con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228(pom.) del 07/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 228

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025

Presidenza della Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR AVVOCATO RANIERI RAZZANTE, DOCENTE DI CYBERCRIME E HOMELAND SECURITY PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PERUGIA, INTERVENUTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1505 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI INFORMATICHE)
AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIOVANNI CARUSO, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 1515 (INTRODUZIONE DEL REATO DI MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA E MENTALE)*

1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229(ant.) dell'08/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 229

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2025

Presidenza della Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO LUIGI FERRANDINO, ESPERTO, INTERVENUTO SUI DISEGNI
DI LEGGE NN. 1496 E 1515 (INTRODUZIONE DEL REATO DI MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA
E MENTALE)*

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025

Presidenza della Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,45

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO PROFESSORE LUCA LUPARIA, ORDINARIO DI DIRITTO
PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 1515 (INTRODUZIONE DEL REATO
DI MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA E MENTALE)*

*AUDIZIONE DELL'INGEGNERE MARIA PUNGETTI, DELEGATA DELLA GIUNTA NAZIONALE
DI CONFPROFESSIONI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN.
683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)*

